

**REPUBBLICA ITALIANA
IL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

in composizione monocratica, costituito dal G.O.T., dott. Fausto Cerasoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (omissis) R.G. cont. anno 2016 TRA

DEBITORE-OPPONENTE

E

OPPONENTE

BANCA S.P.A.

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. omissis /2016 del Tribunale di Civitavecchia

Conclusioni: per parte opponente, così come formulate nel proprio atto introduttivo e richiamate nel verbale di causa;

per parte opposta, così come formulate nel proprio atto introduttivo e richiamate nel verbale di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il **DEBITORE-OPPONENTE** ha proposto innanzi l'intestato Tribunale opposizione al decreto ingiuntivo n. omissis/2016 emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia a definizione del procedimento monitorio iscritto al N.R.G. omissis/2016, esponendo le ragioni di fatto e di diritto espressamente indicate nel proprio atto introduttivo di causa, con richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituita **BANCA S.P.A.** contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza riservata del 15/12/2016 il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto assegnando a parte opponente il termine di giorni 40 per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.

Alla successiva udienza del 29.06.2017 è stato rilevato che l'opponente non ha adempiuto a quanto disposto dal giudice mentre al contrario la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte opposta, senza tuttavia che l'opponente abbia partecipato all'incontro preliminare.

Il giudice si è riservato in ordine alla procedibilità dell'azione e, con provvedimento assunto a scioglimento della citata riserva, ritenuto di dover definire la causa sulla base degli elementi in atti, ha disposto rinvio alla odierna udienza nella quale, a seguito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, dott. Fausto Cerasoli, n.670 del 20 luglio 2017

Il giudizio di opposizione intentato dal **DEBITORE-OPPONENTE** deve essere dichiarato improcedibile.

Come acclarato alla udienza del 29.06.2017, **parte opponente non ha promosso nel termine concesso dal giudice la procedura di mediazione**, la quale in forza di quanto previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, costituisce condizione di procedibilità nelle materia ivi elencate, tra cui quella devoluta al presente giudizio.

Né, ad avviso di questo giudice, la condizione di procedibilità può ritenersi verificata in ragione di quanto promosso dalla parte opposta, stante la mancata partecipazione dell'opponente all'incontro preliminare.

Secondo un orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questo giudice condivisibile ed applicabile alla presente controversia, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può dirsi assolta la condizione di procedibilità dell'opposizione qualora parte opponente, pur ritualmente invitata al procedimento di mediazione, non vi abbia partecipato (in questo senso, Tribunale di Firenze, sez. III civile, sentenza 21/04/2015).

All'improcedibilità dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
visto il D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 dichiara la improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal **DEBITORE-OPPONENTE**;

condanna il **DEBITORE-OPPONENTE** a corrispondere a **BANCA S.P.A.** in persona del legale rappresentante p.t. le spese del presente giudizio che quantifica in Euro 1.000,00 per onorari oltre IVA ed oneri di legge.

Così deciso in Civitavecchia, il 20.07.2017

Il Giudice
Fausto Cerasoli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*